



COMUNE DI BEURA CARDEZZA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO – OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 27

Adunanza del 10-12-2025

OGGETTO: RICONIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **dicembre**
alle ore **20:45** presso la sede dell'Ente. Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è
riunito il Consiglio dell'Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
All'appello risultano:

CARIGI DAVIDE	P	QUAGLIO ARIANNA	P
BACCHETTA FLORA	A	SOLARO SIMONE	P
MINETTI PAOLA	P	PIOVANI ALBERTO	A
MANGANO OSCAR	P	PINAGLIA LEILA	A
ROMEGGIO MASSIMO	P	ZANETTI ADRIANO	P
ROSSI ANGELO	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Presiede il SINDACO Sig. **DAVIDE CARIGI** - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. **FERNANDA DR.SSA MUNDA** con le funzioni previste dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera "e");
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera "g");

Premesso che:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16.06.2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000,00 euro annui;
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2020 (triennio 2017-2019) il fatturato medio è di almeno un milione di euro annui (artt. 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TU);
- l'art. 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che, per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall’art. 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso ancora che:

- l’art. 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 18.09.2017, con deliberazione di C.C. n. 29;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2018 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 26 novembre 2018;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2019 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 26 del 22 novembre 2019;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2020 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 31 del 27 novembre 2020;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2021 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 29 del 13 dicembre 2021;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2022 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 40 del 12 dicembre 2022;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2023 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15 dicembre 2023;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell’anno 2024 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 30 del 06 dicembre 2024
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 22/07/2024 con la quale si deliberava il recesso dalla Società Acqua Novara VCO Spa avvenuto in data 20.09.2024;
- dopo le varie revisioni il Comune di Beura Cardezza risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
S.E.O. s.r.l.
IDRA BLU S.p.A.
CON.SER.VCO S.p.A.

Ritenuto di approvare per la società partecipata S.E.O. il documento “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, relazione al piano di razionalizzazione della medesima società adottato nel 2021, che contiene le motivazioni per cui risulta necessario il mantenimento della stessa;

Preso atto che l’art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una

ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e dato atto che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pertanto non è tenuto alla ricognizione medesima;

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, 0 contrari e n 0 astenuti su n. 7 votanti

D E L I B E R A

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Beura Cardezza (dati al 31.12.2024).

Di dare atto:

- che le partecipazioni societarie del Comune di Beura Cardezza sono:
 - CON.SER VCO Spa
 - IDRABLУ Spa
 - SEO Srl
- che le società IDRABLУ S.p.A. e CON.SER.VCO S.p.A. rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

Di mantenere la partecipazione nella società S.E.O. s.r.l., approvando la relazione al piano di razionalizzazione della società, approvato nel 2021, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sostanzialmente sospendendo la razionalizzazione della medesima.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DAVIDE CARIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERNANDA DR.SSA MUNDA

Ai sensi dell' Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere Favorevole
di Regolarità Tecnica

DR.SSA MUNDA FERNANDA

Ai sensi dell' Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere Favorevole
di Regolarità Contabile
ORSI GABRIELE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)

N. 32 REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20-01-2026 all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124.

Beura Cardezza 20-01-2026

SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERNANDA DR.SSA MUNDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.L.vo n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune per il tempo prescritto, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 .

Il Segretario Comunale

Beura Cardezza _____

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

Il Segretario Comunale

Beura Cardezza _____

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Beura Cardezza _____
